



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO (V BANDO)

DM del 22 dicembre 2021 – Avviso del 22 aprile 2022

Finalità

L'obiettivo generale è finanziare programmi di investimento rivolti alle filiere, che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e innovativi dal punto di vista tecnologico, perseguendo specifici obiettivi per i singoli settori dell'agroalimentare, pesca, forestale, floricoltura e florovivaismo.

Soggetti proponenti

Sono **soggetti proponenti** del contratto di filiera:

- a) le **società cooperative agricole e loro consorzi**, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le **organizzazioni interprofessionali**, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- c) gli **enti pubblici**;
- d) le **società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione**, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- e) le **associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari**, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- f) le **reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete** al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le seguenti categorie di imprese in possesso dei requisiti indicati all'allegato I:



- a) le imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
- d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.**

Per beneficiare dell'agevolazione le imprese **dovranno aver sottoscritto un Accordo di filiera**, in ambito territoriale **multiregionale**¹, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale.

Attività Ammissibili

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie in relazione al Soggetto beneficiario.

Soggetto Beneficiario	Interventi ammissibili
PMI e Grandi imprese	Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
	Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli
PMI	Investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato IV
	Partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
	Organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre
	Partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

¹ Gli interventi devono essere distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome

Soggetto Beneficiario	Interventi ammissibili
	effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Organismi di ricerca	Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo

Gli interventi ammissibili devono:


- riguardare **una o più unità produttive** relative ad uno stesso soggetto beneficiario;
- prevedere il coinvolgimento di almeno **due Soggetti beneficiari diretti** articolati nei segmenti della filiera;
- essere **avviati successivamente alla data di presentazione** della domanda;
- essere realizzati **entro 4 anni** dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre e comunque non oltre il secondo trimestre 2026;
- prevedere **costi ammissibili compresi tra € 4 milioni e € 50 milioni**;
- prevedere **costi ammissibili per singolo Soggetto beneficiario** di € **400.000** (€ **100.000** per investimenti nella produzione agricola primaria effettuati da PMI);
- prevedere un importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non superiore all'**85%** del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato**, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, secondo lo schema riportato nell'allegato II.

Il Finanziamento agevolato è concesso a un **tasso di interesse dello 0,50%** con una durata minima di 4 anni e massima di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata del Progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Finanziamento.

I soggetti beneficiari che richiedono il Finanziamento agevolato devono ottenere un Finanziamento bancario, pari almeno al 50% dell'ammontare complessivo del Finanziamento concesso dalle Banche finanziatrici che abbiano sottoscritto lo specifico mandato con CDP.



Per gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, l'ammontare dei mezzi apportati dal Soggetto beneficiario non può essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario.

Presentazione della domanda

Le domande di accesso potranno essere presentate entro le **ore 12.00 del 24 ottobre 2022**.

Ciascuna domanda di accesso dovrà essere sottoscritta da un Soggetto proponente e dai Soggetti beneficiari realizzatori degli interventi.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il soggetto proponente deve presentare la **proposta definitiva** di contratto di filiera.


ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I **soggetti beneficiari** devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione²;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- d) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all'art. 67 dello stesso. L'esclusione all'erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società;
- e) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- f) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e

² I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata al momento della sottoscrizione del Contratto di Filiera.



salvaguardia dell'ambiente sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- g) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- i) essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99, ovvero analoga, se prescritta dal paese d'origine;
- j) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- k) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015;
- l) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
- m) non devono sussistere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Soggetto beneficiario e che non devono sussistere, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
- n) non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- o) non avere ancora avviato, alla data di presentazione della presente domanda, il Progetto proposto.

ALLEGATO II

Intensità massima di agevolazione

Agevolazione massima per intervento			Contributo in Conto capitale	
Tabella 1A dell'Allegato A – Investimenti nella produzione agricola primaria				
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000 a euro 5 milioni	PMI	50%	
		GRANDI IMPRESE	40%	
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	45%	
		GRANDI IMPRESE	35%	
Altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000 a euro 5 milioni	PMI	40%	
		GRANDI IMPRESE	30%	
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	35%	
		GRANDI IMPRESE	30%	
Tabella 2A dell'Allegato A – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli				
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni	PMI	50%	
		GRANDI IMPRESE	40%	
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	45%	
		GRANDI IMPRESE	40%	
Altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni	PMI	40%	
		GRANDI IMPRESE	30%	
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	35%	
		GRANDI IMPRESE	30%	
Tabella 3A dell'Allegato A – Partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e misure promozionali				
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni ³	PMI	100%	
		GRANDI IMPRESE	90%	
		Altre regioni	PMI	80%
			GRANDI IMPRESE	70%
Tabella 4A dell'Allegato A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo				
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	Organismi di ricerca	100%	
Altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	Organismi di ricerca	100%	
Tabella 5A dell'Allegato A – Aiuti in esenzione (vedere Nota all'Allegato III)				
Articolo 17	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	PICCOLE IMPRESE	20%	
		MEDIE IMPRESE	10%	
Articolo 19 - Regioni meno sviluppate e in transizione	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 2 milioni	PMI	50%	
Articolo 19 – Altre regioni		PMI	40%	
Articolo 41 - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni	PMI	45%	

³ Nei casi in cui vengano superati gli importi minimi, il Soggetto beneficiario può proporre interventi a partire da 5.000 euro.



Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia			
Articolo 41 - Altre regioni		PMI	35%

ALLEGATO III

Spese ammissibili

Tabella 1A dell'Allegato A - Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria	
1.	Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ⁴
2.	Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato
3.	Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
4.	Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ⁵
5.	Acquisto di animali da riproduzione nel limite del 30% purché siano soddisfatte determinate condizioni
Tabella 2A dell'Allegato A - Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli	
1.	Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ⁶
2.	Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato
3.	Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità ⁷
4.	Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
Tabella 3A dell'Allegato A - Investimenti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli	
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ⁸	
a)	Costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità
B) AIUTI PER AGRICOLI MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI	
1.	Organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio ⁹ .
2.	Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione.
3.	Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su: i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi.
4.	Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori

⁴ I terreni sono ammissibili nei limiti del 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

⁵ Gli studi di fattibilità sono ammissibili anche se non collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2).

⁶ I terreni sono ammissibili nei limiti del 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

⁷ Gli studi di fattibilità sono ammissibili anche se non collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2).

⁸ Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

⁹ Possono beneficiare dell'aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.

Tabella 4A dell'Allegato A - Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014	
1.	Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto
2.	Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
3.	Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
4.	Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto
5.	Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto
Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014	
Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.	
a)	investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
b)	acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte determinate condizioni
a)	attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno	
Costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.	
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili¹⁰.	
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:	
a)	se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
b)	se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
c)	nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili

¹⁰ Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

ALLEGATO IV

Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'unione europea

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (miste)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a
ex 22.09 (*)	partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).